

# STATUTO

## Associazione

**Centro Studi  
di Letteratura, Storia, Arte e Cultura  
"Beppe Fenoglio"  
o.n.l.u.s.**



*Prof. Beppe Fenoglio*  
*Prof. Ferrero Paola*

----- Argomenti dello Statuto -----

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	pag.	2
Art. 1 Costituzione.	pag.	2
Art. 2 Durata.	pag.	2
Art. 3 Oggetto e finalità.	pag.	2
Art. 4 Funzionamento.	pag.	3
<b>TITOLO II - PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI</b>	pag.	4
Art. 5 Generalità.	pag.	4
Art. 6 Entrate.	pag.	4
Art. 7 Esercizio finanziario.	pag.	4
Art. 8 Avanzi di gestione.	pag.	5
<b>TITOLO III - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE</b>	pag.	5
Art. 9 Soci.	pag.	5
Art. 10 Cessazione qualità di socio.	pag.	6
Art. 11 Volontari.	pag.	6
Art. 12 Divieti.	pag.	6
<b>TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</b>	pag.	6
Art. 13 Organi dell'Associazione.	pag.	6
Capo I: IL PRESIDENTE	pag.	7
Art. 14 Il Presidente.	pag.	7
Capo II: L'ASSEMBLEA	pag.	7
Art. 15 Competenze.	pag.	7
Art. 16 Convocazione.	pag.	7
Art. 17 Funzionamento.	pag.	8
Capo III: CONSIGLIO DIRETTIVO	pag.	9
Art. 18 Composizione.	pag.	9
Art. 19 Competenze.	pag.	9
Art. 20 Funzionamento.	pag.	10
Art. 21 Convocazioni.	pag.	10
Art. 22 Rimborsi spese.	pag.	10
Capo IV: REVISORE DEI CONTI	pag.	11
Art. 23 Competenze.	pag.	11
Capo V: COMITATO SCIENTIFICO	pag.	11
Art. 24 Composizione.	pag.	11
Art. 25 Competenze.	pag.	11
Art. 26 Funzionamento.	pag.	12
<b>TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</b>	pag.	12
Art. 27 Competenze.	pag.	12
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b>	pag.	13
Art. 28 Clausola compromissoria.	pag.	13
Art. 29 Disposizione finale.	pag.	13

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Costituzione.


- 1 E' costituita, per iniziativa del Comune di Alba, con sede legale in Alba, Piazza Rossetti n.2, l'associazione, in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio o.n.l.u.s."

### Art. 2 Durata.

- 1 L'associazione ha durata a tempo indeterminato, in dipendenza della necessità cui è destinata e della collaborazione volontaria su cui regge.
- 2 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Art. 3 Oggetto e finalità.

- 1 L'associazione opera sul territorio della Regione Piemonte, non ha fini di lucro, ma si propone di esercitare attività volta alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio storico, artistico e culturale in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo al complesso delle opere letterarie aventi connessione con il territorio albeso, ed in esse, in primo luogo, gli scritti di Beppe Fenoglio.
- 2 L'associazione intende:
  - a. raccogliere, conservare e rendere fruibile dagli studiosi il materiale documentario, su qualsivoglia supporto, riguardante la vita e l'attività di Beppe Fenoglio;
  - b. favorire, offrendo borse di studio e promuovendo pubblicazioni, lo studio dell'attività letteraria di Beppe Fenoglio;
  - c. promuovere mostre, convegni, incontri di studio, pubblicazioni, manifestazioni ed iniziative di ogni genere volte a far meglio conoscere la figura e l'opera di Beppe Fenoglio;
  - d. incentivare l'attenzione del mondo della scuola e dell'università sull'opera fenogliana



marcello fenoglio 2  
V. Fenoglio

- e. promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle opere letterarie ed artistiche prodotte, in ogni tempo, sul territorio albeso, da autori del territorio albeso o comunque riconducibili, per la loro attività e per i loro interessi, alle finalità dell'associazione.
  - f. promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia locale, dei personaggi dell'albeso che, in ogni campo, abbiano operato nell'interesse socio-economico del territorio.
- 3 L'associazione opera inoltre per conseguire la disponibilità del fondo letterario Fenoglio, di proprietà della famiglia, e che tale rimarrà, con le modalità previste dalla relativa convenzione che sarà posta in essere con gli eredi.
  - 4 Gli interventi dell'associazione sono altresì rivolti alla raccolta di fondi per il recupero e l'allestimento della propria sede nella *casa Mulassano* di proprietà comunale, con locali dati all'associazione in comodato gratuito, mediante convenzione tra l'associazione stessa ed il Comune di Alba.
  - 5 L'associazione può altresì promuovere interventi, compatibili con lo scopo statutario, nei Comuni soci dell'associazione stessa, nei limiti dei finanziamenti pubblici e/o privati che a tal fine saranno assegnati.

#### **Art. 4 Funzionamento.**

- 1 Per la realizzazione delle finalità, l'associazione si avvale di un comitato scientifico che opera per settori e con le modalità stabilite dal regolamento, approvato dall'assemblea.
- 2 L'associazione svolge le proprie attività in collaborazione con la biblioteca civica "G. Ferrero" di Alba, che svolge funzioni di centro rete del sistema bibliotecario albeso, e con il Museo Civico "F. Eusebio".
- 3 Essa può collaborare, nelle forme più opportune, con altre associazioni e fondazioni simili o con privati.
- 4 Essa può inoltre compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili allo svolgimento della propria attività.
- 5 E' espressamente vietato all'associazione svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse.
- 6 E' fatto divieto di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'associazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, agli associati, ai

partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'associazione o ne fanno parte.

## TITOLO II PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI

### Art. 5 Generalità.

- 1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:
  - a. dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'associazione;
  - b. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e legati.

### Art. 6 Entrate.

- 1 Le entrate dell'associazione sono costituite:
  - a. dalle quote associative annue;
  - b. dai contributi annuali dei soci fondatori e dei soci sostenitori;
  - c. dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini, nonché da fondi comunitari europei;
  - d. da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare la disponibilità di mezzi da destinare ad attività di studio e di ricerca, come la cessione di pubblicazioni, consulenze e collaborazioni prestate nell'ambito della propria attività.
- 2 La quota associativa annua è determinata dall'assemblea ordinaria dei soci, negli ambiti fissati dal regolamento.

### Art. 7 Esercizio finanziario.

- 1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.



*Paola Ferrero*  
*Presidente*



**Art. 8**  
**Avanzi di gestione.**

- 1 Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali dell'associazione.
- 2 Si fa, inoltre, espresso divieto di distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre o.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

**TITOLO III**  
**MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 9**  
**Soci.**

- 1 L'associazione è costituita da tre tipologie di soci che collaborano gratuitamente e tutti hanno diritto di voto in assemblea:
  - a. i soci fondatori: coloro che hanno costituito l'associazione con atto notarile e che, per garantire l'autonomia finanziaria della stessa, oltre al versamento della quota annuale fissata dall'assemblea ordinaria, versano un contributo annuo nella misura e con le modalità fissate dal regolamento;
  - b. soci sostenitori: coloro che, successivamente alla costituzione dell'associazione con atto notarile, hanno aderito alla stessa con i medesimi diritti ed oneri fissati dal regolamento per i soci fondatori e versino, oltre alla quota associativa annua, un contributo annuo stabilito dal regolamento;
  - c. i soci ordinari: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che ne condividano lo scopo e le finalità e versino la quota associativa annuale, stabilita dall'assemblea.
- 2 Le persone fisiche possono essere soci solo se maggiori di età.
- 3 Ai fini delle votazioni, in sede di assemblea ordinaria e/o straordinaria, ogni socio, di qualsiasi tipologia, dispone di un voto.
- 4 L'associazione cura la tenuta del libro soci in cui è indicato, a fianco dei soci fondatori e dei soci sostenitori, il contributo annuo da versare e dei soci ordinari, l'avvenuto pagamento della quota associativa annuale.

**Art. 10**  
**Cessazione qualità di socio.**

- 1 La qualità di socio si perde per decesso, recesso o per esclusione.
- 2 L'esclusione del socio è disposta con deliberazione motivata dal consiglio direttivo per gravi motivi, quali la morosità nel versamento della quota annua e la sopravvenuta inidoneità del socio a fornire la propria opera a favore dell'associazione.

**Art. 11**  
**Volontari.**

- 1 L'associazione si avvale della collaborazione di volontari idonei, accettati dal consiglio direttivo che offrono gratuitamente la loro opera per il funzionamento della stessa e vengono iscritti nell'albo degli "Amici dell'associazione Centro Studi Beppe Fenoglio". Il regolamento, approvato dall'assemblea, ne fissa le modalità ed i compiti.

**Art. 12**  
**Divieti.**

- 1 E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di soci, componenti del consiglio direttivo o soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'associazione, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione stessa.

**TITOLO IV**  
**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 13**  
**Organi dell'associazione.**

- 1 Sono organi dell'associazione:
  - il presidente
  - l'assemblea
  - il consiglio direttivo
  - il revisore dei conti
  - il comitato scientifico direttivo.



*Angela Lepore*  
*Raffaella*



## **Capo I: IL PRESIDENTE**

### **Art. 14**

#### **Il Presidente**

- 1 Il Presidente dell'associazione è designato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Alba, ente promotore; fa parte e presiede il consiglio direttivo.
- 2 Il presidente, o in sua assenza o impedimento, il vice presidente, presiede il consiglio, rappresenta legalmente l'associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; esercita le funzioni ed i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

## **Capo II: L'ASSEMBLEA**

### **Art. 15**

#### **Competenze.**

- 1 L'assemblea delibera in ordine a:
  - a. Programma culturale dell'associazione, predisposto dal consiglio direttivo, d'intesa con il comitato scientifico direttivo.
  - b. bilancio preventivo e consuntivo;
  - c. nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1°;
  - d. determinazione delle quote associative annuali per tutti i soci;
  - e. modifiche statutarie;
  - f. approvazione del regolamento di attuazione dello statuto, indirizzi e linee generali dell'associazione;
  - g. scioglimento e liquidazione dell'associazione;
  - h. nomina del revisore dei conti per il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e che resta in carica per tre anni.
  - i. quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

### **Art. 16**

#### **Convocazione.**

- 1 L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con comunicazione scritta inviata a ciascun socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per




- l'adunanza e con la pubblicazione dello stesso su almeno un settimanale locale, entro gli stessi termini.
- 2 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.
  - 3 L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, rispettivamente, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché ogni qualvolta occorra per iniziativa del presidente dell'assemblea, o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/10 degli associati.
  - 4 L'assemblea è presieduta dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da altro componente a ciò delegato dal consiglio direttivo o da un socio designato dall'assemblea stessa.

### **Art. 17** **Funzionamento.**

- 1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.
- 2 In seconda convocazione, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- 3 Nell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote; ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non può essere portatore di più di tre deleghe.
- 4 Le delibere dell'assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per la approvazione di modifiche allo statuto o all'atto costitutivo per le quali è necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5 Qualora l'assemblea debba deliberare sullo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati; infine per l'approvazione di eventuali regolamenti è richiesto il voto della maggioranza degli associati iscritti al libro dei soci.
- 6 Per l'elezione delle cariche sociali, come per qualunque argomento riguardante in qualche modo persone, il voto è segreto.
- 7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto, su apposito registro, il relativo verbale a cura del direttore, che lo sottoscrive assieme al Presidente. I soci



*Uscipati Jacopi*  
*Roberto Fenoglio*



possono prendere visione dei verbali o richiederne copia, fare osservazioni o annotazioni inviate per iscritto e richiederne la discussione nell'assemblea immediatamente successiva a quella di riferimento.

### **Capo III: CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 18 Composizione.**

- 1 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, incluso il presidente, eletti dall'assemblea sulla scorta delle seguenti designazioni:
  - il Presidente, indicato dal Sindaco pro tempore del Comune di Alba;
  - fino a 4 componenti, eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci;
  - Il consiglio direttivo elegge al suo interno un vicepresidente, espressione dei soci privati.
- 2 Il consiglio direttivo resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3 Tutti i componenti del consiglio direttivo rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
- 4 Le dimissioni di oltre la metà dei componenti il consiglio direttivo comporta la decadenza dell'intero consiglio con effetto dalla nomina del nuovo.

#### **Art. 19 Competenze.**

- 1 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione
- 2 Nomina il direttore scegliendo la persona che, per capacità oggettive organizzative, amministrative e per cultura storico-letteraria legata al territorio ed alle finalità dell'associazione, abbia le caratteristiche per svolgere l'incarico. Il regolamento stabilisce durata, funzioni ed obiettivi del rapporto.
- 3 Predisporre, d'intesa con il comitato scientifico direttivo, il programma culturale annuale e delle iniziative da sottoporre all'assemblea.

- 4 Procede alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione all'assemblea per l'approvazione, alla nomina nel proprio seno di un vice presidente, all'eventuale assunzione di collaboratori con convenzione, all'eventuale esclusione del socio di cui all'art. 10, alla designazione dei componenti del comitato scientifico direttivo di cui all'art. 24 con i criteri stabiliti nel regolamento. Redige il regolamento per il funzionamento della associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

## **Art. 20 Funzionamento.**

- 1 Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 2 Il consiglio direttivo può istituire commissioni o comitati organizzativi ed operativi sotto la responsabilità del presidente o del vice presidente dello stesso.
- 3 Delle riunioni del consiglio è redatto, su apposito registro, il relativo verbale dal direttore, che lo sottoscrive unitamente al presidente.

## **Art. 21 Convocazioni.**

- 1 Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce almeno ogni trimestre.

## **Art. 22 Rimborsi spese.**

- 1 Ai componenti del consiglio direttivo spettano i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

### **Capo IV: REVISORE DEI CONTI**



*Roberto Fenoglio*



**Art. 23**  
**Competenze.**

- 1 Il revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la regolare gestione dell'associazione, redige una relazione all'assemblea sui bilanci annuali e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo contabile.

**Capo V: COMITATO SCIENTIFICO**

**Art. 24**  
**Composizione.**

- 1 Il comitato scientifico direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 5 a 9, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 2 Il comitato scientifico direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente; si riunisce su iniziativa del presidente stesso o su specifica richiesta del consiglio direttivo o su iniziativa dei 2/3 del comitato stesso.
- 3 L'assenza non giustificata di un membro a tre riunioni consecutive comporta la decadenza immediata dello stesso.
- 4 Alle riunioni del comitato scientifico direttivo partecipa il direttore dell'associazione e possono assistere i consiglieri.
- 5 Il comitato scientifico direttivo può dar vita a comitati scientifici di settore, sezione o argomenti, secondo quanto previsto dal regolamento.

**Art. 25**  
**Competenze.**

- 1 Il comitato scientifico direttivo propone strategie di intervento, valuta la qualità culturale dei progetti e/o programmi dell'associazione e fornisce il proprio parere su qualsiasi problematica culturale riguardante l'associazione e le sue attività.

**Art. 26**  
**Funzionamento.**


- 1 Le proposte del comitato scientifico direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- 2 Il parere espresso dal comitato non è vincolante per l'associazione, ma, se disatteso, il consiglio direttivo ne dà opportuna motivazione.

## **TITOLO V SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 27 Competenze.**

- 1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
- 2 In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, i beni e le somme che residuano sono devolute a similari organizzazioni non lucrative di utilità sociale attive in Piemonte o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.
- 3 I beni immobili dati in comodato gratuito all'associazione vengono restituiti nello stato di fatto al proprietario; i beni mobili dati con convenzione vengono restituiti ai proprietari.
- 4 Il patrimonio librario, archivistico ed artistico pervenuto all'associazione per acquisizione o donazione sarà devoluto alla Biblioteca Civica di Alba per la pubblica fruizione.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**



**Art. 28**  
**Clausola compromissoria.**

- 1 La soluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto è devoluta al giudizio di un collegio arbitrale.
- 2 Il collegio arbitrale è composto da tre membri: ciascuna parte nomina un arbitro e questi ultimi nominano di comune accordo il presidente.
- 3 In difetto di accordo il presidente è nominato dal presidente del Tribunale di Alba che provvede anche alla designazione dell'arbitro eventualmente non nominato dalla parte.
- 4 Il collegio arbitrale decide secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, fatta salva la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria.

**Art. 29**  
**Disposizione finale.**

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, in particolare a quelle in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o.n.l.u.s.).

---

*Luigi Fenoglio*  
*Roberto Fenoglio*

